

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2125

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(BONINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(CARROZZA)

CON IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

(BRAY)

E CON IL MINISTRO PER L'INTEGRAZIONE

(KYENGE)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004

Presentato il 21 febbraio 2014

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge si propone di autorizzare la ratifica e di disporre l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia-Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004.

Scopo, portata e motivi del provvedimento

L'Accordo di cooperazione nel campo della cultura, dell'istruzione e dello sport tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia-Erzegovina costituisce la base indispensabile di qualsiasi iniziativa e progetto di scambio culturale, di istruzione e sport con questo Paese di primaria importanza nei Balcani e abrogherà il precedente Accordo culturale concluso con la ex Repubblica di Jugoslavia, firmato a Roma il 3 dicembre 1960 e ratificato ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1865.

Come è noto, l'impegno italiano in Bosnia-Erzegovina, con particolare riferimento alla cooperazione culturale e di istruzione, ricopre un ruolo di estremo rilievo. Molte collaborazioni e attività in materia sono già state intraprese e necessitano di una più strutturata organizzazione e di una migliore finalizzazione. Lo scopo principale dell'Accordo è quindi accrescere i legami e la comprensione tra i due popoli, anche fornendo una risposta efficace alla forte richiesta di cultura e lingua italiana in Bosnia-Erzegovina.

L'Accordo è volto a favorire altresì l'integrazione della Bosnia-Erzegovina nei processi europeo e regionale, anche incoraggiando la partecipazione bilaterale nel contesto di programmi multilaterali promossi dall'Unione europea, nonché da specifici organismi regionali quali l'Iniziativa Centro-Europea (InCE) e l'Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI).

Oltre a promuovere e favorire iniziative e collaborazioni in ambito strettamente culturale, attraverso l'organizzazione di eventi, nonché le cooperazioni a livello universitario e scolastico, consentendo l'offerta di borse di studio, l'Accordo faciliti

terà cooperazioni anche nella conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale (inclusi archivi, musei e biblioteche), contrastando — anche mediante scambio di informazioni fra le rispettive Forze di polizia — i trasferimenti illeciti di beni culturali. L'Accordo rappresenterà inoltre un valido strumento volto ad assicurare la protezione dei diritti d'autore e della proprietà intellettuale, in ottemperanza alle norme internazionali e nazionali.

Particolare attenzione viene riservata alla salvaguardia dei diritti umani e alla lotta contro ogni forma di discriminazione e di intolleranza.

Infine, l'Accordo prevede specificamente una stretta collaborazione nei settori dell'informazione, dell'editoria e delle attività sportive.

L'iter di ratifica dell'Accordo è stato rallentato negli anni passati dall'esiguità delle risorse finanziarie disponibili. Nella XVI legislatura il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica non ha completato il proprio iter parlamentare (atto Senato n. 3495).

Illustrazione dell'articolato

Il testo si compone di un preambolo e 19 articoli. L'articolato si divide essenzialmente in 4 parti:

1) Individuazione dei settori prioritari di collaborazione (articolo 1);

2) Campi di collaborazione nei settori:

cultura e arte, incluse la tutela e la conservazione del patrimonio culturale nella più ampia accezione (articolo 2);

istruzione scolastica, professionale e universitaria (articolo 2);

scambi giovanili (articolo 2);

cinema, mezzi di comunicazione (articolo 2);

rapporti non solo fra i competenti Ministeri, ma anche fra i rispettivi enti locali e istituzioni pubbliche e private (articolo 3);

scambi di artisti nei diversi settori, dalla musica e danza alle arti visive, e partecipazione reciproca ad eventi particolarmente rappresentativi del patrimonio artistico e culturale dei due Paesi (articolo 4);

iniziative afferenti alle arti sceniche e figurative e alla tutela e valorizzazione del patrimonio librario e archivistico (articoli 4 e 5);

istruzione scolastica, professionale e universitaria; viene ampiamente dettagliata la collaborazione fra le rispettive istituzioni, mediante gli scambi di esperienze e materiali nonché mediante la mobilità di esperti e ricercatori, possibilmente anche all'interno di programmi europei e di iniziative multilaterali di carattere regionale (articolo 6);

al fine di favorire la mobilità, vengono previste, sulla base della reciprocità e compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie, borse di studio a favore di studenti e laureati dei due Paesi (articolo 7);

scambi di informazioni ed esperienze nei settori delle attività giovanili (articolo 8);

sostegno alle procedure per il riconoscimento dei titoli rilasciati da istituzioni accademiche dei due Paesi (articolo 9);

collaborazione nel campo dell'editoria, che all'articolo 10 viene compiutamente dettagliata (paragrafo 1); il medesimo articolo (paragrafi 2 e 3) riserva

ampio spazio ad iniziative volte alla salvaguardia dei diritti umani e alla lotta contro ogni forma di discriminazione;

collaborazione specifica fra i *media* e fra i relativi operatori (articolo 11);

tutela dei diritti d'autore in accordo con le convenzioni internazionali (articolo 12);

tutela dei beni artistici, architettonici, archeologici, conservazione del patrimonio paesaggistico, nonché azioni di contrasto del traffico illecito dei beni sopracitati, ampiamente dettagliata (articolo 13);

ampio spazio viene riservato alle collaborazioni nei settori afferenti alle attività sportive (articolo 14);

3) Modalità di esecuzione della cooperazione culturale e di istruzione, nonché in ambito sportivo:

sono previste facilitazioni al fine di agevolare gli scambi di persone e di attrezzature nelle attività di collaborazione previste dall'Accordo (articolo 15);

i programmi di cooperazione verranno definiti dall'apposita Commissione mista, che potrà avvalersi dell'ausilio di esperti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle altre amministrazioni competenti, in ragione delle materie trattate (articoli 16 e 17);

4) Clausole di esecuzione, con eventuali modifiche, di entrata in vigore, di durata dell'Accordo stesso e di eventuale denuncia (articoli 18 e 19).

RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, e successive modificazioni)*

L'attuazione dell'Accordo con la Bosnia-Erzegovina in materia di collaborazione culturale comporta i seguenti oneri in relazione ai sotto indicati articoli:

Articolo 3

Al fine di favorire le iniziative rivolte a migliorare la conoscenza del patrimonio culturale dei due Paesi, si prevedono le seguenti attività così quantificate:

contributi ad istituzioni scolastiche secondarie della Bosnia-Erzegovina (in seguito denominate « straniere ») per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua italiana (MAE) euro 20.000;

contributi ad istituzioni scolastiche straniere per la realizzazione di corsi e seminari di formazione e di aggiornamento di insegnanti locali di italiano (MAE) euro 10.000;

contributi per il funzionamento di cattedre di lingua italiana presso università straniere (MAE) euro 20.000;

contributi ad istituzioni universitarie e culturali straniere per il finanziamento di corsi di formazione e di aggiornamento di livello universitario per docenti di italiano (MAE) euro 5.000;

contributi per l'invio di forniture librerie, materiale didattico e audiovisivo a istituzioni scolastiche e accademiche straniere quale supporto per l'insegnamento della lingua italiana (MAE) euro 10.000;

totale onere articolo 3: euro 65.000 da iscrivere nel bilancio del MAE.

Articolo 4

Per sviluppare la cooperazione nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale, si prevede una spesa complessiva di euro 80.000 (MAE).

Per la promozione dell'attività cinematografica tra i due Paesi, attraverso l'invio di delegazioni e la partecipazione a manifestazioni di rilievo, si prevedono i seguenti oneri:

invio in Bosnia-Erzegovina di una delegazione di 5 funzionari dell'area della dirigenza per un periodo di 7 giorni:

spese di viaggio per 5 biglietti A/R Roma/Sarajevo/Roma (euro 600 x 5 persone) euro 3.000;

spese di pernottamento (euro 100 al giorno x 7 giorni x 5 persone) euro 3.500;

spese di vitto (euro 60 al giorno x 7 giorni x 5 persone) euro 2.100;

organizzazione di eventi con una spesa complessiva di euro 11.400 (MIBACT);

totale onere articolo 4: euro 100.000, di cui euro 80.000 da iscrivere nel bilancio del MAE ed euro 20.000 da iscrivere nel bilancio del MIBACT.

Articolo 5

Per promuovere la conoscenza del patrimonio culturale dei due Paesi, si prevede di incrementare la collaborazione reciproca tra archivi e biblioteche, attraverso lo scambio di documentazione e di esperti, con gli oneri di seguito indicati:

archivi:

spese di soggiorno per un archivista straniero (euro 120 al giorno x 8 giorni) euro 960;

spese di viaggio per un archivista italiano (1 biglietto Roma/Sarajevo/Roma) euro 600;

biblioteche:

spese di soggiorno per 1 bibliotecario straniero (euro 120 al giorno x 8 giorni) euro 960;

spese di viaggio per 1 bibliotecario italiano (1 biglietto Roma/Sarajevo/Roma) euro 600;

totale onere articolo 5: euro 3.120 da iscrivere nel bilancio del MIBACT.

Articolo 6

Lettera b)

Per promuovere la collaborazione accademica tra i due Paesi, attraverso la stipula di intese fra università, lo scambio di docenti e

la realizzazione di ricerche congiunte, si prevedono le seguenti attività i cui oneri sono così quantificati:

per gli scambi di docenti universitari vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

spese di soggiorno per 10 docenti stranieri in Italia (diaria di euro 120 x 8 giorni x 10 persone) (MAE) euro 9.600;

sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Bosnia-Erzegovina 10 docenti universitari. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

spesa per 10 biglietti aerei A/R Roma/Sarajevo/Roma (euro 600 x 10 persone) (MIUR) euro 6.000;

Lettera c)

Per sviluppare la cooperazione tra le istituzioni universitarie dei due Paesi, saranno finanziati annualmente accordi di cooperazione bilaterale per un onere complessivo di euro 200.000 (MIUR);

totale onere articolo 6: euro 215.600, di cui euro 9.600 da iscrivere nel bilancio del MAE ed euro 206.000 da iscrivere nel bilancio del MIUR.

Articolo 7

Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti della Bosnia-Erzegovina, si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno 66 mensilità di borse di studio con i seguenti oneri annui:

(euro 700 x 66 mensilità) euro 46.200;

totale onere articolo 7: euro 46.200 da iscrivere nel bilancio del MAE.

Articolo 10

Per la concessione di premi e contributi, volti a promuovere in Bosnia-Erzegovina la traduzione e la pubblicazione del libro italiano, euro 8.000 (MAE);

totale onere articolo 10: euro 8.000 da iscrivere nel bilancio del MAE.

Articolo 13

Per la cooperazione nei campi archeologico, della conservazione e del restauro, si prevedono i seguenti oneri:

invio in Bosnia-Erzegovina di una delegazione di 2 funzionari dell'area della dirigenza per un periodo di 3 giorni:

spese di viaggio per 2 biglietti A/R Roma/Sarajevo/Roma (euro 600 x 2 persone) euro 1.200;

spese di pernottamento (euro 100 al giorno x 3 giorni x 2 persone) euro 600;

spese di vitto (euro 60 al giorno x 3 giorni x 2 persone) euro 360;

contributo per il finanziamento di progetti di ricerca comuni (MIBACT) euro 4.840.

Per quanto concerne il secondo capoverso, esso non comporta nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali di prevenzione e contrasto del traffico illecito di opere d'arte, già correntemente svolte a legislazione vigente dalle competenti amministrazioni.

Totale onere articolo 13: euro 7.000 da iscrivere nel bilancio del MIBACT.

Articolo 17

Per l'esame dei programmi operativi viene costituita una Commissione mista incaricata di redigere i Programmi esecutivi, che si riunirà ogni tre anni alternativamente in Italia e in Bosnia-Erzegovina.

Nell'ipotesi dell'invio in missione di 3 funzionari dell'area della dirigenza, di cui 1 del MAE, 1 del MIUR e 1 del MIBACT per un periodo di 4 giorni, la relativa spesa viene così quantificata (un solo incontro nel corso dell'anno 2016):

spese di viaggio per 3 biglietti aerei A/R Roma/Sarajevo/Roma (euro 600 x 3 persone) euro 1.800;

spese di pernottamento (euro 100 x 4 giorni x 3 persone) euro 1.200;

spese per vitto (euro 60 x 4 giorni x 3 persone) euro 720;

totale onere articolo 17: euro 3.720 (solo per l'anno 2016), di cui euro 1.240 da iscrivere nel bilancio del MAE, euro 1.240 da iscrivere nel bilancio del MIUR ed euro 1.240 da iscrivere nel bilancio del MIBACT.

Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2014 e per ciascuno degli anni successivi, da iscrivere per euro 206.000 per gli anni 2014 e 2015 e per euro 207.240 per l'anno 2016 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per euro 30.120 per gli anni 2014 e 2015 e per euro 31.360 per l'anno 2016 nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per euro 208.800 per gli anni 2014 e 2015 e per euro 210.040 per l'anno 2016 nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è il seguente:

ARTICOLO	2014	2015	2016
Articolo 3	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Articolo 4	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Articolo 5	3.120,00	3.120,00	3.120,00
Articolo 6	215.600,00	215.600,00	215.600,00
Articolo 7	46.200,00	46.200,00	46.200,00
Articolo 10	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Articolo 13	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Articolo 17	—	—	3.720,00
TOTALE	444.920,00	444.920,00	448.640,00

Per l'applicazione della clausola di salvaguardia i programmi e le missioni da considerare sono: il programma « Sistema universitario e formazione post-universitaria » della missione « Istruzione universitaria » ed il programma « Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica » della missione « L'Italia in Europa e nel mondo » dello stato di previsione del MIUR; i programmi « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo », « Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria » e « Tutela dei beni archivistici » della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del MIBACT; il programma « Promozione del sistema Paese » della missione « L'Italia in Europa e nel mondo » dello stato di previsione del MAE.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente intervento soddisfa l'esigenza di costituire, promuovere, sostenere e aggiornare iniziative comuni in campo culturale e di istruzione, anche tenendo conto degli specifici programmi dell'Unione europea e di altri Organismi internazionali a carattere regionale, con particolare riguardo all'Iniziativa Centro europea e all'Iniziativa Adriatico-Ionica. L'Accordo rappresenta inoltre un valido strumento volto a promuovere la salvaguardia dei diritti umani e la lotta contro ogni forma di discriminazione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale è attualmente costituito dall'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato a Roma il 3 dicembre 1960.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti. Con l'entrata in vigore del presente atto normativo non sarà più vigente, nelle relazioni bilaterali con la Bosnia Erzegovina l'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato a Roma il 3 dicembre 1960.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non emergono profili di incompatibilità.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo e si allineano con quanto già previsto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo progetto.*

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti all'intervento.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

In merito all'Accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Trattandosi di disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di un accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Con l'entrata in vigore del presente atto normativo non sarà più vigente, nelle relazioni bilaterali con la Bosnia Erzegovina, l'Accordo del 1960.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Trattandosi di disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di un accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

L'esecuzione dell'Accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente. La costituzione di una Commissione mista (articolo 17 dell'Accordo), preposta alla sua corretta attuazione, consente da una parte di applicare soddisfacentemente l'Accordo e dall'altra di sorvegliarne gli sviluppi anche dal punto di vista finanziario e normativo. Ai sensi dell'articolo 17 dell'Accordo in oggetto, l'attuazione del medesimo è demandata all'istituzione di una Commissione mista per la collaborazione in materia di cultura e di istruzione. Tale Commissione elaborerà programmi esecutivi pluriennali, tratterà tutte le tematiche di collaborazione nell'ambito della cultura e dell'istruzione tra le Parti Contraenti e regolerà eventuali divergenze sull'interpretazione e applicazione dell'Accordo.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'amministrazione.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1 — CONTESTO E OBIETTIVI

- A) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.*

L'Accordo risponde alla necessità di abrogare un atto normativo ormai obsoleto (risalente a dicembre 1960) e di soddisfare l'esigenza di costituire, promuovere, sostenere e aggiornare iniziative comuni in campo culturale e di istruzione, offrendo un quadro di riferimento ai programmi di cooperazione diretta tra le università e i centri culturali e consolidando le relazioni bilaterali tra i due Paesi.

- B) *Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.*

L'obiettivo generale è quello di consolidare e di armonizzare i legami e la comprensione reciproca; nello specifico, di poter disporre di un quadro giuridico appropriato di riferimento cui ricondurre ogni forma di cooperazione nella cultura e nell'istruzione, nonché lo sviluppo degli scambi di tipo culturale, artistico, scolastico ed accademico e sportivo tra i due Paesi.

- C) *Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.*

Attualmente non si dispone di dati relativi ai rapporti tra Italia e Bosnia, in quanto aggregati ai dati generali delle ex-Repubbliche jugoslave ai sensi dell'Accordo del 1960. Come parametro di riferimento si potrà utilizzare l'aumento dell'interscambio culturale tra i due Paesi nel corso dei successivi anni.

- D) *Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

A beneficiare dell'Accordo saranno artisti, studenti, dottorandi, docenti, università, musei, centri e organismi di ricerca pubblici e privati nonché persone fisiche e giuridiche operanti nei campi della cultura e dell'istruzione.

SEZIONE 2 — PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

La negoziazione è avvenuta coinvolgendo, per la parte italiana, il Ministero degli affari esteri (Direzione generale per la promozione del Sistema paese e la Direzione generale per l'Unione europea) in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, per la parte bosniaca, il Consiglio dei Ministri della Bosnia-Erzegovina.

Più specificamente, l'attuazione dell'Accordo avverrà attraverso la redazione di un Programma esecutivo e sarà disciplinata dalle riunioni periodiche della Commissione mista che avrà il compito di perfezionare gli obiettivi e di stabilire le modalità degli interventi e i contributi finanziari necessari. Tali riunioni saranno precedute e seguite da scambi di informazioni con le amministrazioni competenti e con organismi privati.

SEZIONE 3 — LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (« OPZIONE ZERO »)

L'opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo *leader* dell'Italia in ambito europeo derivante dal mancato adempimento dell'obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinando un deterioramento dei rapporti bilaterali. Inoltre le motivazioni alla base dell'Accordo escludono le opzioni di non intervento.

SEZIONE 4 — LA VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

SEZIONE 5 — GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio – lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

Dall'opzione non derivano svantaggi. Dall'esecuzione dell'Accordo, grazie anche ad una maggiore possibilità di scambi, si attendono

benefici nel settore delle relazioni culturali, in particolare per quanto concerne la migliore diffusione della cultura e della lingua italiana e per quanto attiene alle possibilità di collaborazioni in un settore di così prioritario interesse come quello relativo alla tutela del patrimonio artistico e culturale.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono particolari obblighi informativi a carico dei destinatari.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dalle competenti amministrazioni. A tal fine è previsto un onere a carico dello Stato, per il quale è già prevista una copertura finanziaria a valere sui fondi del Ministero degli affari esteri.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente Accordo, quantificati in euro 444.920 per il 2014 e per il 2015 e in euro 448.640 a decorrere dall'anno 2016, sono specificamente indicati nell'articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge.

SEZIONE 6 – L'INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'Accordo.

SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività

culturali e del turismo nell'ambito di un'apposita Commissione Mista ex articolo 17 dell'Accordo.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

All'Accordo sarà data pubblicità per gli ordinari canali riservati agli atti normativi, tramite il sito *internet* del Ministero degli affari esteri e presso le rispettive rappresentanze diplomatiche.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono le amministrazioni titolate a gestire la materia con gli ordinari strumenti a loro disposizione. Esse effettueranno altresì il monitoraggio delle attività connesse.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

L'Accordo in questione ha durata illimitata (articolo 19). L'Accordo potrà altresì essere modificato in qualsiasi momento consensualmente dalle Parti (articolo 19).

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

Il Ministero degli affari esteri, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui verrà preso in esame l'effettivo aumento degli scambi in campo culturale, artistico, scolastico, accademico e sportivo nel corso degli anni, con benefici reali dal punto di vista economico e sociale tra i due Paesi.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 4, 5, 6, 13 e 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 29.480 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e in euro 33.200 a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 6, 7, 10 e 13, pari a euro 415.440 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui ai citati articoli 4, 5, 6, 13 e 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI COOPERAZIONE
NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELL'ISTRUZIONE E DELLO SPORT
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA BOSNIA ERZEGOVINA**

Il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina (in seguito denominate: "Parti contraenti")

desiderosi di rafforzare i legami di amicizia tra i due Paesi e la reciproca comprensione e conoscenza non solo a livello politico, ma anche attraverso più sviluppate relazioni nel campo della Cultura e dell'istruzione e dello sport,

convinti che tale collaborazione possa contribuire a rafforzare la reciproca comprensione ed i rapporti tra i due Paesi,

tenuto conto dell'importanza e del rafforzamento della collaborazione nelle sedi di integrazione multilaterale a livello europeo e della collaborazione regionale, in particolare nell'ambito In.C.E., I.A.I. ed Uniadrión

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare quelle attività che favoriscano la cooperazione nel campo della cultura, dell'istruzione e dello sport tra i due Paesi.

ARTICOLO 2

Le Parti Contraenti assicureranno, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti sul territorio dei due Stati e nella misura delle proprie disponibilità, la collaborazione nei seguenti ambiti: cultura ed arte, tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale, archivi, musei e biblioteche, istruzione scolastica, secondaria e universitaria, cooperazione interuniversitaria, istruzione professionale, scambi giovanili, collaborazione in ambito cinematografico e radio-televisivo.

ARTICOLO 3

Le Parti Contraenti continueranno a favorire i rapporti tra i competenti Ministeri ed Enti, e promuoveranno le attività di istituzioni e organizzazioni pubbliche e private al fine di rafforzare le relazioni culturali tra i due paesi e promuovere in ciascun Paese la lingua e cultura dell'altro.

Le Parti Contraenti faciliteranno le attività dei proprio istituti scolastici, culturali e scientifici esistenti nel territorio dell'altro Paese, incoraggeranno iniziative di cooperazione culturale tra gli Enti locali di ciascun Paese. Tali Istituzioni usufruiranno delle più ampie facilitazioni per il proprio funzionamento, nell'ambito delle norme vigenti nel Paese in cui operano.

ARTICOLO 4

Le Parti contraenti si adoperano per sviluppare la cooperazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche, manifestazioni ed eventi di rilievo, particolarmente rappresentativi del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi.

ARTICOLO 5

Allo scopo di diffondere la conoscenza del patrimonio artistico e culturale dei due Stati e delle relative legislazioni che lo tutelano, le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei mediante lo scambio d'informazioni, di documentazione e di esperti, progetti comuni di ricerca e pubblicazioni ai fini della tutela, valorizzazione e promozione del rispettivo patrimonio documentario, pubblico e privato.

ARTICOLO 6

Le Parti Contraenti intensificheranno e favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica e universitaria tramite la conclusione di accordi e convenzioni per incrementare:

- a) gli scambi di informazioni e di esperienze sui metodi, materiali didattici e programmi in uso nei sistemi scolastici dei due Paesi;
- b) gli scambi di docenti, esperti e ricercatori, fra istituzioni e organizzazioni collegate con l'istruzione e la formazione; di informazioni e di pubblicazioni, la partecipazione a seminari, congressi e conferenze, nonché l'organizzazione di corsi di apprendistato professionale e di corsi condotti da docenti fuorisede.
- c) la realizzazione di progetti di ricerca comuni su temi di reciproco interesse.

Le Parti contraenti favoriranno inoltre le collaborazioni fra le Istituzioni dei due Paesi nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea in corso, così come di Iniziative multilaterali di cooperazione regionale.

ARTICOLO 7

Le Parti Contraenti offriranno borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese per condurre studi e ricerche a livello universitario o postuniversitario, in istituzioni quali università, accademie, enti di ricerca e conservatori, sulla base della reciprocità e delle reciproche disponibilità di bilancio.

Le Parti comunicheranno, per le vie diplomatiche, negli anni successivi al primo di applicazione del presente Accordo, eventuali variazioni nel numero delle mensilità nonché nell'importo delle borse stesse.

ARTICOLO 8

Le Parti contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni e di esperienze nel settore delle attività giovanili.

ARTICOLO 9

Le due Parti concordano che possono essere ammessi a procedure di riconoscimento in ognuno dei due Paesi i titoli accademici rilasciati dalle Istituzioni universitarie dell'altro Paese a seguito di corsi di studio ordinari e completi previsti per la generalità degli studenti e svoltisi interamente in sedi universitarie statali o legalmente riconosciute.

Una definitiva regolamentazione della materia potrà essere stabilita da uno speciale accordo bilaterale.

ARTICOLO 10

1. Le Parti contraenti solleciteranno la cooperazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni e la pubblicazione di opere letterarie e di testi scolastici e scientifici dell'altra Parte.

In particolare, le Parti contraenti favoriranno:

- lo scambio di libri;
- l'organizzazione di mostre e la partecipazione a fiere librerie;
- la cooperazione diretta tra editori
- la promozione di contatti diretti tra scrittori, autori di pubblicazioni letterarie e scientifiche e traduttori dei due Paesi.

2. Le Parti incoraggiano le attività nel campo dell'istruzione e della cultura volte ad assicurare la piena tutela dei diritti umani internazionalmente garantiti in particolare intensificando la lotta contro la discriminazione, il razzismo, l'intolleranza e la xenofobia.

Le relative attività potranno essere concordate per l'Italia con il Comitato Interministeriale dei Diritti Umani presso il Ministero degli Affari Esteri.

3. Le Parti, inoltre, promuoveranno simili iniziative nel campo dell'istruzione e della cultura finalizzate a favorire la parità tra uomo e donna e la valorizzazione delle creatività della donne e della loro produzione culturale.

ARTICOLO 11

Le Parti contraenti favoriranno la collaborazione tra gli organismi e le agenzie di stampa dei due Paesi, i contatti tra gli editori di giornali e riviste, nonché lo scambio di giornalisti e corrispondenti.

ARTICOLO 12

Le Parti contraenti incoraggeranno la cooperazione nel settore della tutela dei diritti d'autore e dei diritti simili, in accordo con le convenzioni internazionali.

ARTICOLO 13

Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione nel settore della tutela dei beni ambientali, artistici, architettonici e archeologici, favorendo iniziative e lo scambio di esperienze nel settore della conservazione e del recupero del patrimonio del paesaggio culturale di ciascuno dei due Paesi e nel settore della promozione della qualità dell'architettura, dell'urbanistica e dell'arte contemporanea. Sarà incoraggiata la cooperazione nel campo delle ricerche e degli scavi archeologici e favorita la collaborazione nel settore della conservazione e del restauro anche attraverso lo scambio di informazioni, esperti e progetti di ricerca comuni.

Le Parti Contraenti, nel concordare sulla necessità di proteggere il patrimonio culturale, promuoveranno una stretta cooperazione nelle azioni di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti e altri oggetti d'interesse storico, artistico e demo-etno-antropologico, nonché lo scambio di informazioni di polizia finalizzato al contrasto delle attività criminali nel commercio illecito di opere d'arte.

ARTICOLO 14

Le due Parti, consapevoli della funzione educativa e sociale delle attività sportive, intensificheranno la cooperazione nel campo della cultura fisica e dello sport, favoriranno la promozione di contatti diretti tra i comitati olimpici internazionali, federazioni, associazioni, unioni e squadre dei due Paesi, favoriranno lo stabilimento della collaborazione diretta tra studiosi ed esperti per lo scambio di informazioni scientifico-metodologiche e sportivo-mediche del settore della cultura fisica e dello sport.

ARTICOLO 15

Ciascuna Parte contraente faciliterà, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti sul proprio territorio, l'ingresso, il soggiorno ed il ritorno delle persone dell'altra Parte Contraente, nonché l'importazione del materiale e delle attrezzature necessarie alla realizzazione dei programmi o degli scambi in conformità al presente accordo.

ARTICOLO 16

Tutte le attività di collaborazione attuate nell'ambito del presente Accordo e previste dai Programmi redatti dalla Commissione Mista di cui all'articolo 17 saranno realizzate dai due Paesi su base di reciprocità e nei limiti della disponibilità delle risorse finanziarie di ciascuna della Parti.

ARTICOLO 17

Per dare applicazione al presente Accordo, le Parti decidono di istituire una Commissione Mista che avrà il compito di redigere programmi pluriennali e di esaminare il progresso della cooperazione culturale ed educativa fra i due Paesi.

La commissione Mista sarà convocata attraverso i canali diplomatici e si riunirà alternativamente a Sarajevo e a Roma.

ARTICOLO 18

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore dell'Accordo.

ARTICOLO 19


Il presente accordo avrà durata illimitata.


Ognuna delle Parti Contraenti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente. La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validità del presente Accordo, salvo che le Parti Contraenti decidano diversamente. Il presente Accordo potrà esser modificato consensualmente tramite scambio di Note diplomatiche, a seguito di decisioni concordate nell'ambito della Commissione Mista. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore. Ogni controversia sorta fra le Parti contraenti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il seguente Accordo.

Fatto a Mostar il 19 luglio 2004 in due originali ciascuno in lingua italiana e nelle lingue ufficiali della Bosnia Erzegovina bosniaco, croato e serbo, ognuno facente ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana
Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali

Giuliano Urbani


Per il Consiglio dei Ministri
della Bosnia Erzegovina
Il Ministro degli Affari Civili

Safet Halilovic

